

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 25/05/2011 n. 49/2011  
d.lgs 163/06 Articoli 135 - Codici 135.1

Alla volontà delle parti, espressa da un comportamento dal quale è ragionevole desumere che esse abbiano inteso sciogliersi dal rapporto contrattuale, e considerarsi non più tenute a darvi esecuzione, va riconosciuto carattere negoziale, con conseguenze apprezzabili sul piano sostanziale. Il giudice, quindi, può procedere all'accertamento della risoluzione consensuale del contratto, quando l'esistenza di una volontà delle parti in tal senso, pur manifestata per facta concludentia, risulti ragionevolmente fondata alla stregua delle evidenze processuali. La risoluzione per mutuo dissenso ha efficacia ex nunc e la decorrenza degli effetti risolutori inizia dal momento in cui la volontà delle parti è manifestata.